

IL TRIBUNALE C.P. DI VERONA

SEZIONE FALLIMENTARE

IL Giudice delegato alla trattazione del procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore n.17/2021;

viste la domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 11.4.2022 da Marocco Maria Rosa unitamente alla documentazione allegata;

letta la relazione particolareggiata dell'O.C.C. dott. Davide Verga datata 11.4.2022;

vista le richieste di chiarimenti e le successive integrazioni con documentazione allegata;

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo la ricorrente sino al 14.6.2021 era residente in provincia di Verona

osserva quanto segue

la sig.ra Marocco Mariarosa ha presentato una proposta finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura liquidatoria, ex art. 14 ter l. 3/2012.

Ai fini dell'ammissibilità della procedura, presentata ai sensi dell'art. 7 bis legge 3/12, si osserva che:

- a) la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12 (la società di cui era socia illimitatamente responsabile ha chiuso nel 2017 come attestato dal gestore della crisi;
- b) la ricorrente, come attestato anche dal gestore della crisi, non è stata in precedenza ammessa ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;
- c) la ricorrente, come attestato dal gestore della crisi nella relazione iniziale, versa effettivamente in condizione di sovraindebitamento, atteso che a fronte di debiti esigibili per complessivi € 45.513,60 oltre alle spese della presente procedura, percepisce un indennizzo per cessata attività commerciale da parte dell'INPS di € 515,58;

- d) alla domanda sono stati allegati tutti i documenti indicati dall'art. 14ter, c. 3, ivi compresa la relazione particolareggiata del gestore della crisi, che a sua volta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma;
- e) la documentazione allegata alla domanda (verificata come completa ed attendibile dal gestore della crisi, anche a seguito delle verifiche autonomamente svolte) consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti, sicché anche sotto questo profilo la domanda è completa;
- f) allo stato non sono emersi atti dispositivi del patrimonio da parte dei debitori né atti impugnati dai creditori ovvero atti in frode negli ultimi cinque anni tali da comportare l'inammissibilità della domanda; in ogni caso il liquidatore potrà valutare la sussistenza dei presupposti per eventuali azioni revocatorie;
- g) l'art. 14 ter indica espressamente, quali beni non compresi nella liquidazione, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è a tutti gli effetti attivo compreso nella liquidazione. La determinazione del limite di quanto occorra per il mantenimento del nucleo familiare del sovraindebitato è compito del giudice delegato e non è circoscritto all'indicazione dell'istante. Nello specifico le spese medie mensili per il sostentamento della sig.ra Maroccolo sono state indicate in € 450 e pertanto appare corretta e congrua la somma mensile di € 100 che la ricorrente ha messo a disposizione dei creditori.

Si ritiene opportuno evidenziare sin da ora che, ai fini di una futura istanza di esdebitazione, dovrà essere meglio spiegata la causa dell'indebitamento atteso che il gestore fa riferimento alla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria ed epidemiologica dovuta al Covid 19 che ha portato alla chiusura dell'attività commerciale di calzature effettuata dalla sig.ra Maroccolo tramite la società ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~, ma, in effetti la società ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ risulta cancellata in data antecedente all'insorgere della pandemia covid 19.

Si precisa che al momento della predisposizione dell'inventario dovranno essere indicati quali, tra i beni della ricorrente, possono essere effettivamente sottratti dal patrimonio liquidabile perché di nessun valore. La liquidazione del patrimonio dovrà avvenire con le modalità e secondo le tempistiche che saranno stabilite dal liquidatore nell'apposito programma di liquidatore che dovrà predisporre ai sensi dell'art. 14novies, c. 1 legge 3/12.

Va infine emesso il provvedimento di inibitoria ex art. 14quiquies, c.2 lett. b) legge 3/12 rispetto ad ogni iniziativa esecutiva (già pendente o futura), cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione che possa interessare il patrimonio oggetto di liquidazione. *“Il tutto con la precisazione che l'inibitoria deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo” è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura”* (Decreto Tribunale Verona 28.1.2021 est. Pagliuca).

Il liquidatore dovrà curare la trascrizione del presente provvedimento presso pubblici registri in relazione ai beni compresi nella liquidazione

P.Q.M.

Visto l'art. 14quiquies legge 3/12:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Maroccolo Mariarosa nato a Cologna Veneta il 5.9.1963 c.f. MRCMRS63P45C890R;
- 2) nomina liquidatore il dott. Davide Verga;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5 legge 3/12 non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o

proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di Marocco Mariarosa;

4) dispone che Marocco Mariarosa comunichi al liquidatore ogni variazione delle proprie entrate e ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;

5) ordina a Marocco Mariarosa di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore i beni compresi nell'attivo da liquidare nei termini che saranno indicati dal liquidatore nel programma di liquidazione;

6) dispone che il liquidatore:

- provveda entro 45 giorni alla formazione dell'inventario dei beni da liquidare e alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine non inferiore a 120 giorni per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione;

- provveda, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione del programma di liquidazione, dandone comunicazione al ricorrente e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo della procedura, ai sensi dell'art 14 octies legge 3/12 assegnando termine di 15 giorni per osservazioni;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a richiedere al Giudice la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 14 novies, c. 5 legge 3/12;

- provveda agli altri incombeni di cui all'art. 14 novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;

7) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dall'anno 2022) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal

conto della sua gestione. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento documentando le proprie entrate;

8) dispone che, a cura del liquidatore, della domanda di liquidazione e del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web “Il Caso.it”. Il tutto previa cancellazione (nella parte motivata, nelle richieste e nel dispositivo) di tutti dati sensibili o riservati (nominativi e dati anagrafici di persona diverse ricorrente e dal gestore, indirizzo di residenza della ricorrente);

Si comunichi al ricorrente, all'OCC dott. Davide Verga

Verona 16.9.2022

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Silvia Rizzuto

